

**CONTRATTO**

**Per Affidamento in appalto del servizio di selezione e  
valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti  
CER 15.01.06 e recupero ingombranti CER 20.03.07  
provenienti da raccolta differenziata**

**Numero Gara: 7143138**

**C.I.G.: 755914107E**

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ presso la sede di Lamezia Multiservizi  
S.p.A. in Lamezia Terme, Corso Nicotera 220, con la  
presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso

TRA

Lamezia Multiservizi S.p.A. (in breve L.M. S.p.A.)  
avente sede legale in Lamezia Terme, Via della Vittoria  
88046 Lamezia Terme, codice fiscale, numero d'iscrizione  
del Registro delle Imprese di Catanzaro e partita IVA  
02126380795, rappresentata dall'Amministratore Unico  
dott. Eliseo Bevivino, nato a Filadelfia il 25/08/1949,  
domiciliato presso la sede di L.M. S.p.A., munito degli  
idonei poteri a quanto infra.

E

La ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in  
\_\_\_\_\_,'

Codice Fiscale e Partita Iva \_\_\_\_\_  
rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Codice Fiscale

\_\_\_\_\_ e domiciliato presso la sede della

Società, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e

pertanto munito degli idonei poteri a quanto infra, in

nome e per conto della società stessa.

Premettono:

che Lamezia Multiservizi S.p.A., società pubblica

partecipata dal Comune di Lamezia Terme e da altri 27

Comuni del comprensorio che con determina a contrarre n.

170 del 04/07/2018, ha indetto una gara d'appalto, con

procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del

prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4 D.Lgs.

n.50/2016, per l'affidamento del servizio di selezione e

valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti

CER 15.01.06 e recupero ingombranti CER 20.03.07

provenienti da raccolta differenziata per la durata di

12 mesi, con la possibilità di proroga per un periodo di

sei mesi;

che, con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ L.M. S.p.A. ha aggiudicato definitivamente

l'appalto alla ditta \_\_\_\_\_ che ha offerto il

ribasso percentuale del \_\_\_\_ % sui prezzi unitari a base

di gara;

che con la medesima determinazione L.M. S.p.A. ha

nominato RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per

la fase di esecuzione il dipendente \_\_\_\_\_

Severi e DE (Direttore dell'Esecuzione) il dipendente

\_\_\_\_\_

Quanto sopra premesso e confermato quale parte

integrante del presente contratto, le Parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE**

Lamezia Multiservizi S.p.A. come sopra rappresentata, in

forza della determinazione dirigenziale della Direzione

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ affida alla Ditta

\_\_\_\_\_ che, come sopra costituita, accetta

l'espletamento del servizio di selezione e

valorizzazione rifiuti di imballaggi in materiali misti

CER 15.01.06 e recupero ingombranti CER 20.03.07

provenienti da raccolta differenziata.

#### **ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le

leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese

quelle di natura imperativa, che potessero essere

emanate in corso del contratto.

Per quanto attiene alle prestazioni oggetto di appalto

verrà applicata la disciplina normativa, regolamentare e

tecnica vigente, con particolare riferimento al D.Lgs.

50/2016 in materia di contratti pubblici.

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza

piena del Capitolato Prestazionale di cui alla gara n.

7143138 - CIG 755914107E , allegato al presente atto

perché ne formi parte integrante e sostanziale.

### **ARTICOLO 3 - PREZZI UNITARI E DECORRENZA DEL SERVIZIO**

La ditta \_\_\_\_\_ si impegna ad eseguire Il servizio nel pieno rispetto delle modalità indicate nel Capitolato Prestazionale allegato.

Il prezzo unitario per il servizio di valorizzazione multimateriale CER 15.01.06 è fissato in \_\_\_\_\_ Euro/tonnellata, ottenuto applicando il ribasso offerto del \_\_\_ % al Il prezzo unitario a base di gara.

Prezzo unitario per il servizio recupero ingombranti CER 20.03.07 è fissato in \_\_\_\_\_ Euro/tonnellata, ottenuto applicando il ribasso offerto del \_\_\_ % al prezzo unitario a base di gara.

il corrispettivo stimato su base annua è pari ad Euro \_\_\_\_\_ oltre oneri IVA; il corrispettivo annuo effettivo sarà determinato sulla base dei quantitativi di rifiuti multimateriale e di rifiuti ingombranti conferiti con l'applicazione dei prezzi unitario sopra definiti.

### **ARTICOLO 4 - DECORRENZA E DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui al presente contratto decorre dal \_\_\_\_\_ . Tale data risulta dal relativo verbale di consegna redatto dal Direttore

dell'Esecuzione del Contratto (DE) e forma parte integrante del contratto tra le parti.

Il contratto avrà efficacia per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di effettivo Inizio del servizio.

Qualora alla scadenza dell'appalto L.M. S.p.A. non avesse ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, su richiesta scritta della Lamezia Multiservizi, una proroga del servizio per il tempo necessario fino alla data di subentro da parte della nuova aggiudicataria e comunque per un periodo massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste nel contratto.

Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che con il predetto corrispettivo contrattuale si intendono remunerati tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Qualora in vigore del presente contratto siano stipulate convenzioni CONSIP, di cui all'oggetto del presente affidamento, le cui condizioni economiche siano

migliorative rispetto al presente contratto, il committente richiederà all'appaltatore di adeguarsi. Nel caso in cui quest'ultimo non acconsenta a modificare le condizioni economiche, il contratto si intenderà risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 5 - PAGAMENTI**

Le fatture, emesse mensilmente da \_\_\_\_\_ dovranno pervenire in originale, alla Direzione Amministrativa di L.M. S.p.A. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese. I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del RUP, previa verifica della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito al presente contratto è: 755914107E.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 ter del DPR 633/1972 le prestazioni sono soggette alle normative sulla split payment.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso \_\_\_\_\_  
Codice IBAN \_\_\_\_\_ dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D. Lgs., n. 163/2006 e s.m.i.

La persona delegata a operare sul suddetto conto

bancario è: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_.

La ditta \_\_\_\_\_ s'impegna a

comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge

136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, a L.M. S.p.A.

eventuali modifiche degli estremi indicati.

La ditta \_\_\_\_\_, si assume gli obblighi di

tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

tutti i movimenti finanziari relativi al presente

appalto devono essere registrati sui conti correnti

dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto

previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o

con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a

garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Prima di effettuare un pagamento di importo superiore a

5mila euro Prima di ogni pagamento L.M. S.p.A.

procederà, ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/1973

alla Verifica se il beneficiario è inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di

una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo,

di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-

Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

**ARTICOLO 6 - GARANZIA DEFINITIVA.**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, quest'ultimo ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore di L.M. S.p.A..

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (360+180 giorni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della L.M. S.p.A. beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

L.M. S.p.A. ha diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto



dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

L.M. S.p.A. può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

#### **ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

La ditta \_\_\_\_\_ assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività connesse al presente contratto, sollevando L.M. S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ARTICOLO 8 - PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

Le penalità sono stabilite nel del Capitolato Prestazionale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno

luogo all'applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati per iscritto da L.M. S.p.A. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate alla ditta \_\_\_\_\_ le penali stabilite nel capitolato prestazionale, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L.M. S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. L.M. S.p.A. potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto. La ditta \_\_\_\_\_ prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di L.M.S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali

maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento della ditta appaltatrice anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. per porre fine all'inadempimento, Lamezia Multiservizi S.p.A. ha facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento del danno.

L.M. S.p.A. senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta appaltatrice con raccomandata a.r., il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il

venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per

la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché

per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle

attività ivi previste;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle

prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività,

nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o

ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e

violazioni alle norme in materia di contributi

previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel

corso dell'esecuzione delle prestazioni.

d) qualora gli accertamenti antimafia presso la

Prefettura competente risultino positivi;

e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente

escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi

dal ricevimento della relativa richiesta;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza

del contratto di fornitura;

h) violazione delle leggi relative al subappalto e la

divieto di cessione del contratto;

i) applicazione di penali oltre la misura massima

stabilita del 10% del valore contrattuale;

l) qualora le transazioni di cui al presente appalto non

vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della

società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità

dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il contratto verrà altresì risolto di diritto:

a) in caso di esito interdittivo delle informative

antimafia emesse dalla Prefettura nei confronti della

ditta \_\_\_\_\_

b) in caso di inosservanza degli impegni di

comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta

di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di

protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima

della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso

dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente, delle imprese

subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga

a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e

di cui lo stesso venga a conoscenza.

In tutti i casi di risoluzione del contratto L.M. S.p.A.

avrà diritto di escutere la cauzione prestata

rispettivamente per l'intero importo della stessa o per

la parte percentualmente proporzionale all'importo del

contratto risolto. La risoluzione del contratto non

pregiudica in ogni caso il diritto della L.M. S.p.A. al

risarcimento dei danni subiti a causa

dell'inadempimento.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla ditta \_\_\_\_\_ con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della L.M. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **ARTICOLO 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto alla ditta \_\_\_\_\_ di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, L.M. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Lamezia Terme.

#### **ARTICOLO 12 - SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (bolli, spese di registrazione, ecc.) sono a carico della ditta \_\_\_\_\_ che, come sopra costituita, vi si obbliga.

**ARTICOLO 13 - COPIE ORIGINALI E REGISTRAZIONE**

La presente scrittura privata viene redatta in duplice originale da rimanere uno in possesso di L.M. S.p.A. ed uno in possesso della ditta \_\_\_\_\_.

Le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalla ditta \_\_\_\_\_

**ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI PRIVACY**

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

Le parti danno atto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

L.M. S.p.A. \_\_\_\_\_

L'Appaltatore \_\_\_\_\_